

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 897/AV2 DEL 13/06/2017**

**Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 196 DEL 24/6/1997.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

**VISTE** la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

**VISTA** l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di stipulare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17600/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827/2011, una convenzione con l'Università degli Studi Federico II di Napoli, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di consentire agli studenti dell'Università stessa, iscritti a master e corsi di perfezionamento di area sanitaria, individuati di volta in volta, di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia presso le strutture aziendali;

2. di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

3. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;
4. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
5. di trasmettere la presente determina, altresì, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
Ing. Maurizio Bevilacqua

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Segreteria di Direzione e dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione della presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale.

Il Dirigente  
Servizio Controllo di Gestione  
Dott.ssa Letizia Paris

Il Dirigente  
U.O. Gestione Economico Finanziaria  
ott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - Senigallia**

**NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:**

- *Legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante ad oggetto "Norme in materia di promozione dell'occupazione";*
- *D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, recante ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento";*
- *Atto di delega del Direttore Generale prot. n. 17600 del 7/8/2009;*
- *Nota della Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;*
- *Nota della Direzione Generale prot. n. 23827 del 14/11/2011.*

**PREMESSE**

Con nota del 05/05/2017, acquisita agli atti con n° prot. 89190 del 31/05/2017, l'Università degli Studi Federico II di Napoli - Scuola di Medicina e Chirurgia, ha chiesto di poter attivare una convenzione per l'effettuazione di tirocini dei propri studenti presso le strutture dell'Area Vasta n. 2, allegando lo schema di convenzione adottato dalla suddetta Università al fine di disciplinare lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, da parte degli studenti dell'Università stessa, iscritti a master e corsi di perfezionamento di area sanitaria.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della succitata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In conformità alla suddetta normativa, lo schema di convenzione adottato dall'Università degli Studi degli Studi Federico II di Napoli, prevede, tra l'altro, che l'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che l'Università, in qualità di soggetto promotore, assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicuratrice.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**RICHIAMATO** il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

**RICHIAMATA** la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7/8/2009, avente ad oggetto "*Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica*" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: "*La presente convenzione,*

*ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 4 dell'Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione”.*

RICHIAMATO, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17600 del 7/8/2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14/11/2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area Vasta la conferma e, pertanto, la piena operatività in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta delle deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7/8/2009.

#### SI PROPONE

al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) di stipulare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17600/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827/2011, una convenzione con l'Università degli Studi Federico II di Napoli, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di consentire agli studenti dell'Università stessa, iscritti a master e corsi di perfezionamento di area sanitaria, individuati di volta in volta, di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia presso le strutture aziendali;
- 2) di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
- 3) di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;
- 4) di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

5) di trasmettere la presente determina, altresì, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni

Il Dirigente  
Dott. Gabriele Colombo

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Claudio Costanzi

**- ALLEGATI -**

**Schema di convenzione con l'Università degli Studi Federico II di Napoli.**

## SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE

### TRA

L'Università degli Studi Federico II di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I, n. 40, partita IVA n. 00876220633, web [www.unina.it](http://www.unina.it), d'ora in poi denominata "**Soggetto Promotore**" rappresentata dal Rettore pro-tempore Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano (NA) il 04/01/1964,

### E

L'Area Vasta n. 2 dell'ASUR, con sede legale in Ancona, via Oberdan n. 2 e sede amministrativa a Fabriano (AN), Via Turati n. 51, Partita Iva e Codice Fiscale 02175860424, d'ora in poi denominato "**Soggetto Ospitante**", rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona (AN) il 19/8/1959, in qualità di Direttore dell'Area Vasta n. 2, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

**PREMESSO** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

**VISTO** il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

**VISTO** l'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1

Ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

### Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D. L.gs. 09/04/2008 n. 81, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai Lavoratori del soggetto ospitante;

2. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curricolare, sottoscritto per l'Università dal Direttore del Dipartimento, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i Tirocini designato dal Corso di Studi, contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
  - le strutture del soggetto ospitante (Stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per l'attività di tirocinio curricolare.

### **Art. 3**

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per il territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente convenzione e di ciascun progetto per attività di tirocinio curricolare;
3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi;
4. L'università provvederà, tramite il Medico Competente di Ateneo, a sottoporre a sorveglianza sanitaria il tirocinante in funzione del profilo di rischio evidenziato tramite il Documento di valutazione dei Rischi.

### **Art 4**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio curricolare;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione D.GIs. n. 81/2008;
- mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare, nel caso di tirocinio curricolare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

### **Art. 5**

Il soggetto Ospitante si impegna:

1. a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
  2. a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena coscienza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
  3. ad applicare al tirocinante/lavoratore equiparato ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 81/08, le misure per la tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lvo. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:
    - Il soggetto "promotore" provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di valutazione dei rischi, a:
      - sottoporre a sorveglianza sanitaria laddove prevista;
      - sottoporre i tirocinanti ad idoneo percorso di informazione e formazione;
      - fornire ai tirocinanti i DPI laddove previsti.
    - Il soggetto "Ospitante" provvede:
      - Informare i tirocinanti/lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;
- inoltre in presenza di rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni attribuitegli per lo svolgimento dell'attività di tirocinio:
- Integrare il protocollo sanitario del tirocinante sottoponendolo a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
  - Integrare il percorso di informazione e formazione;
  - Fornire ai tirocinanti DPI.
4. in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
  5. a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curricolari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

#### **Art. 6**

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

#### **Art. 7**

1. la presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con l'avviso di ricevimento, con preavviso di almeno sei mesi;
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurata il completamento dei tirocini già avviati;

3. le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 8**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### **Art. 9**

La presente Convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

#### **Art. 10**

**Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui uno andrà al Soggetto Ospitante ed una al Soggetto Promotore.**

Letto, confermato, sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_

Università degli Studi di Napoli  
Federico II  
Il RETTORE  
Gaetano Manfredi

ASUR AREA VASTA N. 2  
IL DIRETTORE  
Ing. Maurizio Bevilacqua